

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**1. Condizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato di spedizione. Applicabilità.** Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati alla Cargoconsult s.r.l. (di seguito chiamata per brevità CC), anche se non siano stati preceduti da una offerta. Esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate con patto scritto. **2. Assunzione degli incarichi.** La CC assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti da CC per conto del proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto. Resta inteso, che la responsabilità dello spedizioniere nei confronti del mandante non potrà essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti e/o dei vettori, aziende ed enti di cui si sia avvalso nell'espletamento del mandato. **3. Obblighi e responsabilità della CC.** **3.1.** La CC si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza del buon spedizioniere. **3.2.** La CC ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del mandante. **3.3.** La CC non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal mandante che non siano state confermate in maniera chiara e per iscritto. **3.4.** Nel caso in cui non venga fornita la voce doganale esatta, la CC od i suoi incaricati o preposti potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti ed il mandante dichiara di sé impegnare a manlevare e tenere indenne la CC i suoi incaricati e/o preposti da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente. **3.5.** La CC ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. essendo a ciò autorizzata dalla mandante. **3.6.** La CC non risponde dell'operato di vettori, come pure di depositari, imballatori, spedizionieri, operatori doganali, assicuratori e/o di banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell'adempimento del proprio mandato. **3.7.** La CC non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti sindacati e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa di responsabilità ovvero se gli stessi siano o meno certificati. **3.8.** L'incarico di svincolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, la CC ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivasale ed assegni di merito, dazi doganali ed altre spese. La CC non potrà essere ritenuta responsabile dal mandante per spese di sosta, danni ecc. derivanti dal mancato anticipo del nolo e delle altre spese. **3.9.** La CC non è obbligata a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito. **3.10.** La CC non è tenuta a verificare l'esistenza integrità ed adeguatezza degli imballi delle merci affidate per la spedizione e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate ovvero imballate in imballi usati od in imballi che si alterano a seguito di manipolazione ovvero a causa della natura della merce imballata. **3.11.** La CC non garantisce termini di resa ovvero determinati ordini di precedenza nell'esecuzione della spedizione né l'accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci, come pure di quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto. Il *transit-time* è sempre quello notificato dal vettore che eseguirà il trasporto ed è meramente indicativo e non vincolante, essendo soggetto alle variabili di ogni singolo viaggio nonché alle condizioni generali di polizza praticate dal vettore stesso. **3.12.** La CC non è tenuta a fare la dichiarazione "di interesse alla riconsegna" di cui all'art. 22 della Convenzione di Varsavia 12-X-29 (e/o dell'art. 46 COTIF-CIM) né a dichiarare il valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5. lett. a) Conv. Bruxelles '24 e succ. mod., o degli artt. 423 o 952 cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale), anche laddove il mandante l'abbia informata del valore medesimo, a meno che ciò non le venga espressamente richiesto per iscritto dal mandante. **3.13.** La CC non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione a meno che il mandante non lo richieda espressamente e per iscritto. Nell'ipotesi in cui il mandante lo richieda, con le modalità sindacate, la CC stipulerà l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del mandante dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari (con esclusione ad esempio dei rischi guerra). Ove l'assicurazione venisse accesa dal mittente ovvero dal destinatario, il mandante si impegna a far sì che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della CC. **4. Ispezione della merce.** La CC ha la facoltà di ispezionare le merci affidate in qualsiasi momento. **5. Merci pericolose.** La CC non prenderà in consegna per la spedizione merci che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, merci classificate come pericolose nei codici IMDG dell'IMO, IBC (capitolo 17) e IGC (capitolo 19) dell'OMI, dell'Accordo Europeo in materia di trasporto internazionale di merci pericolose su strada ADR, o da altre normative nazionali, comunitarie od internazionali ovvero soggette a restrizioni da parte della IATA o della ICAO oppure merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione, salvo preventivo accordo scritto. Qualora tali merci vengano affidate alla CC, senza l'accordo di cui sopra, la CC avrà il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche di procedere alla loro distruzione ed il mandante sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che potessero derivarne. **6. Obblighi e responsabilità del mandante.** **6.1.** Il mandante deve specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l'esecuzione del mandato. **6.2.** Il mandante dichiara che l'importo esposto nella fattura corrisponde al valore di transazione vale a dire al prezzo effettivamente pagato o da pagare. **6.3.** Il mandante deve consegnare a CC merci imballate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali. In particolare il mandante è tenuto a contrassegnare la merce con etichette che consentano l'agevole ed inequivocabile individuazione della natura e caratteristiche della merce. **6.4.** Per quanto attiene in particolare le spedizioni aeree, il mandante assicura e garantisce che queste non contengono articoli proibiti come specificato dalla normativa ICAO (cfr. Annesso 17 ICAO) o da altre regolamentazioni nazionali od internazionali che disciplinano la sicurezza aerea. Le spedizioni possono essere soggette a controlli di sicurezza, incluso l'uso dei sistemi a raggi X ed il mandante prende atto ed accetta che le proprie spedizioni possono essere aperte ed il contenuto delle stesse controllato durante il viaggio. La Srl CC è dunque espressamente autorizzata ad effettuare o consentire qualsiasi controllo di sicurezza su tutta la merce spedita per via aerea. **6.5.** Il mittente garantisce inoltre di aver allestito la spedizione per il trasporto in luoghi sicuri, utilizzando personale affidabile e che la spedizione è stata salvaguardata da ogni interferenza non autorizzata od illecita nel corso della predisposizione, dell'immagazzinamento e del trasporto sino al momento immediatamente antecedente l'affidamento dei beni alla Srl CC per la spedizione. **6.6.** Il mandante è tenuto a far pervenire alla CC, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine alla scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni oscure e/o inattuabili, la CC opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del mandante. **6.7.** Il mandante è tenuto, salvo contrario accordo per iscritto, ad anticipare alla CC i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la CC ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del mandante. La CC non è tenuta ad anticipare somme per conto del mandante. Qualora, previo accordo, la CC anticipi i fondi necessari, ovvero le somme richieste dalla CC non pervengano tempestivamente, a quest'ultima saranno dovuti, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi ed agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche, anche le eventuali perdite sui cambi, qualora al momento dell'incasso della valuta nella quale è stato stabilito il conteggio questo abbia subito un ribasso. **6.8.** Il mandante sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza od imprecisione delle indicazioni che precedono come pure della mancanza, insufficienza od inadeguatezza dell'imballaggio nonché della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento nonché di qualsiasi inadempimento degli impegni assunti nei confronti della CC e si impegna a manlevare e tenere indenne la CC da qualsivoglia conseguenza, costo, danno, spesa, inclusi i costi legali, la stessa dovesse subire a seguito dell'inadempimento o violazione da parte del mandante delle garanzie, obbligazioni ed assicurazioni ivi contemplate. **6.9.** Il mandante si impegna a non consentire ad alcun'altra parte che abbia un interesse nella spedizione di avanzare un reclamo od intentare un'azione nei confronti della CC in relazione alla spedizione, ed in difetto - se un reclamo od un'azione fosse comunque intentata - si impegna ad indennizzare e tenere indenne la CC dalle conseguenze del reclamo o dell'azione e dai conseguenti costi e spese (anche legali). **7. Rinuncia al mandato.** In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 cod. civ., la CC avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. Alla CC dovranno essere in ogni caso rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia. **8. Privilegio e diritto di ritenzione.** La CC ha nei confronti del mandante per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o meno, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidate. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal mandante). **9. Limitazione di responsabilità.** Salvo quanto previsto al punto 2 che precede, la responsabilità della CC a qualunque titolo (sia esso contrattuale o extracontrattuale) non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per ogni Kg lordo di merce perduto od avariato. In nessun caso, la CC potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti, causati o conseguenti a ritardo e/o per danni consequenziali od indiretti (quali a titolo meramente esemplificativo, danni commerciali o finanziari, danni da mancato guadagno, profitto o mercato, da perdita di reputazione, opportunità, od interessi, ecc.). **10. Deposito.** L'eventuale deposito della merce affidata alla CC per la spedizione viene effettuato, a scelta della CC, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati). **10.1.** Se la CC deposita la merce in un deposito di terzi nei rapporti tra la stessa ed il mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi inclusi eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la CC ed il terzo depositario. **10.2.** Qualora la CC depositi la merce presso i propri magazzini - che il mandante ritiene idonei - resta inteso che la stessa non sarà tenuta ad adottare speciali precauzioni per la sorveglianza dei magazzini medesimi. **10.3.** Nel caso in cui merci vengano affidate dal mandante alla CC perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a gg. 60), fermo restando quanto sopra stabilito, resta inteso che la CC potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo del mandante. Il recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o cose. **10.4.** Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della CC o, ove nulla osti, da personale del mandante sempre con l'assistenza ed alla presenza di un rappresentante della CC. **10.5.** Il mandante è responsabile dei danni arrecati alla CC da parte di persone da loro incaricate e dei loro dipendenti. Chiunque si trovi negli spazi della CC o nel luogo dove questa esegue proprie operazioni dovrà attenersi ed agire in stretta conformità con le norme vigenti di sicurezza emanate dalle autorità competenti o dalla stessa CC, per garantire l'ordine e la sicurezza. **10.6.** La CC qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il mandante a ciò non provveda, la CC avrà diritto di vendere la merce ed a valersi sul ricavato senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria. **10.7.** Salvo quanto previsto ai punti 2 e 9 che precedono, la responsabilità della CC, quale depositaria, è espressamente limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa e/o dei suoi dipendenti o preposti. **10.8.** Laddove fosse comunque affermata la responsabilità della CC a qualunque titolo (sia esso contrattuale o extracontrattuale), questa non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per ogni Kg lordo di merce perduto od avariato. In nessun caso, la CC potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti, causati o conseguenti a ritardo e/o per danni consequenziali od indiretti (quali a titolo meramente esemplificativo, danni commerciali o finanziari, danni da mancato guadagno, profitto o mercato, da perdita di reputazione, opportunità, od interessi, ecc.). **11. Tariffe.** Resta inteso che ai fini dell'applicazione delle tariffe il parametro sui cui saranno applicate le stesse sarà il valore superiore tra il peso effettivo ed il peso volumetrico (c.d. peso tassabile) come determinati dalla CC anche se dovessero risultare diversi da quelli dichiarati dalla mandante. Il peso tassabile sarà così determinato: Spedizioni via aerea: 1m<sup>3</sup>=166 Kg.; Spedizioni via mare: 1m<sup>3</sup>=1000 Kg.; Spedizioni via terra: 1m<sup>3</sup>= 300 Kg. **11.1.** Resta inteso che i premi, gli abboni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dalla CC sulle tariffe dei vettori saranno di esclusiva spettanza della CC stessa. **12. Termini di pagamento.** **12.1.** Salva diversa indicazione, il pagamento delle fatture della CC dovrà intendersi con rimessa diretta a 30 giorni dalla data di fattura, eccetto gli anticipi per conto della mandante e i diritti e dazi che dovranno essere pagati anticipatamente o comunque a vista a presentazione della fattura. **12.2.** Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della CC dalla mandante accompagnata dalle relative eccezioni. **12.3.** Resta inteso che il pagamento sarà effettuato senza compensazioni /detrazioni di somme addebitate o fatturate a qualsivoglia titolo a CC, salvo che questa ultima autorizzi le predette compensazioni. **12.4.** Qualora, per qualsiasi causa, non dipendente dalla CC, non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, saranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche. **13. Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione.** Gli avvenimenti che non siano causati dalla CC e/o dagli incaricati preposti di questa ultima, ma che impediscano in tutto od in parte alla stessa di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, guerre, terremoti, alluvioni, inondazioni insurrezioni, tumulti o moti popolari, incendi, scoppi o serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore previste dalle Convenzioni Internazionali) esonereranno la CC per il periodo della loro durata da responsabilità con riguardo agli incarichi pregiudicati da detti eventi. In tali casi, la CC avrà facoltà di recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito ed analogo diritto spetterà al mandante. In caso di recesso, resta inteso che il mandante dovrà rimborsare alla CC tutte le spese da quest'ultima sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di trasporto, magazzinaggio noleggiate, giacenza, sosta, assicurazione e/o consegna anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore. **14. Legge applicabile.** Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana ed in particolare gli artt. 1737 ss. del Codice Civile. **15. Condizioni generali di trasporto. Applicabilità.** Nell'ipotesi in cui venga concordato, tra le parti che la CC provveda al trasporto della merce, con mezzi propri od altrui, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, si applicheranno le seguenti condizioni generali di trasporto. **16. Forma convenzionale.** Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato per iscritto a pena di nullità. **17. Responsabilità della CC per perdita o avaria alle merci trasportate.** La responsabilità della CC, quale vettore del trasporto, sarà disciplinata come segue. **17.1. Trasporto terrestre.** **17.1.1. Trasporto nazionale.** Ove il trasporto debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della CC per perdite od avarie alle merci trasportate sarà limitata alla somma di Euro 1 per ogni Kg lordo di merce danneggiata o perduta. **17.1.2. Trasporto internazionale.** Nell'ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna sono situati in due paesi diversi di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità della CC sarà disciplinata dalla suddetta convenzione. La responsabilità della CC - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP (i.e. Diritti Speciali di Prelievo, la cui quotazione si può visionare sul sito del Fondo Monetario Internazionale [www.imf.org](http://www.imf.org) alla sezione "Data and Statistics" o sul Sole 24 nell'inserto Finanza e Mercati) per ogni Kg. di merce perduto od avariato. **17.1.3. Carico e scarico merci.** Resta inteso che il carico e lo scarico degli automezzi dovrà essere eseguito o consentito senza ritardo e comunque entro e non oltre 2 ore dalla presentazione dell'automezzo presso i magazzini del mittente (per il carico) o del destinatario (per lo scarico). Laddove l'automezzo non sia caricato o scaricato nel tempo sopra indicato il nolo del trasporto sarà maggiorato per ogni ora (o frazione di ora). **17.2. Trasporto aereo.** **17.2.1. Trasporto nazionale.** Ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della CC per perdite od avarie alle merci trasportate sarà disciplinata dal Codice della Navigazione e limitata alla somma di Euro 17,04 per ogni Kg. di merce perduto o danneggiata. **17.2.2. Trasporto internazionale.** Nell'ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità della CC - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 17 per ogni Kg. di merce perduto od avariata per i trasporti assoggettati alla convenzione di Varsavia 1929 e a DSP 19 per ogni Kg. di merce perduto od avariata per i trasporti assoggettati alla convenzione di Montreal del 1999. **17.3. Trasporto marittimo.** **17.3.1. Trasporto nazionale.** Ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della CC sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. Il risarcimento dovuto dalla CC per perdite od avarie alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di Euro 103,29 per ciascuna unità di carico. **17.3.2. Trasporto internazionale.** Nell'ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità della CC sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924. La responsabilità della CC - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 Dsp. per ogni Kg. di merce perduto od avariata. **17.4. Trasporto ferroviario.** **17.4.1. Trasporto Nazionale.** Ove il trasporto ferroviario debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della CC sarà disciplinata dalle previsioni delle Condizioni Generali di Trasporto delle merci per Ferrovia del 10-12-04. Il risarcimento dovuto dalla CC a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, non potrà eccedere la somma di Euro 18,08 per ogni Kg. di peso netto danneggiato o mancante. **17.4.2. Trasporto Internazionale.** Nell'ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità della CC sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980 e successive modifiche. La responsabilità della CC - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 17 per ogni Kg. di merce perduto od avariata. **17.5. Trasporto multimodale o misto.** **17.5.1. Nazionale.** Nell'ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità di CC quale vettore multimodale - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di Euro 1 per ogni Kg. di merce perduto od avariata. **17.5.2. Internazionale.** La responsabilità della CC quale vettore multimodale - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per Kg di merce perduto o avariata. **17.5.3.** Nel caso in cui sia accertato che la perdita o il danneggiamento della merce sono avvenute in una tratta del trasporto multimodale per la quale è stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l'applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità della CC sarà disciplinata dalle condizioni delle predette Convenzioni o leggi nazionali. **18. Esclusione della responsabilità per danni da ritardo o consequenziali.** In nessun caso, la CC potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti, causati o conseguenti da ritardo, per danni consequenziali od indiretti (quali a titolo meramente esemplificativo, danni commerciali o finanziari, danni da mancato guadagno, profitto o mercato, da perdita di reputazione, opportunità, od interessi, ecc.). **19. Giurisdizione e competenza.** Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del foro di Genova. **20. Privacy.** Ai fini dell'esecuzione degli incarichi, il mandante autorizza la CC al trattamento dei suoi dati personali ivi compresi, se strettamente necessari, quelli sensibili, nel rispetto degli obblighi di legge e prende atto che gli competono i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003. Ogni comunicazione può essere effettuata direttamente all'indirizzo della CC.